

- REPUBBLICA ITALIANA -

**COMUNE DI CURTATONE**

(Provincia di Mantova)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI USO LOCALE DI PROPRIETA' DEL  
COMUNE DI CURTATONE

L'anno duemiladiciassette, addì      del mese di

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

**T R A**

Il Comune di Curtatone con sede in Curtatone (Mn), Piazza Spagnola, 3  
(c.f.80001910209), rappresentato per la firma di questo atto dal responsabile del  
Settore Amministrativo, rag. Motta Enrica, con Decreto Sindacale n°      del        
2016 – Prot. n.      con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali ai  
sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito il **"Concedente"**)

**E**

Mettiamoci in Gioco, con sede in Curtatone, Via Pozzarello, n. 10, Codice Fiscale  
93067840202 – Iscrizione Registro Regionale del Volontariato – Sezione Provinciale  
di Mantova al numero "MN294 – Sezione C Cultura Prevalente" rappresentata dal  
Presidente      , nata a      il      ,  
C.F.      (di seguito il **"Concessionario"**)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Il Comune di Curtatone concede in uso gratuito all'Associazione "Mettiamoci in Gioco"  
che accetta il locale di seguito specificato nello stato in cui si trova, il seguente locale  
da destinare agli utilizzi quali attività ludico – ricreative gratuite rivolte ai bambini della

frazione di Grazie: immobile sito a Curtatone in via Pozzarello, n. 10, piano primo, composto da numero 1 vano - identificato al NCEU al foglio 2, Mappale 154, Sub A (si veda planimetria allegata), immobile che si trova nello stato in cui è.

Il Concessionario è responsabile per i soli danni causati da lui direttamente.

#### ARTICOLO 2 - DURATA

La durata è fissata con scadenza al 31 dicembre 2018, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Non è previsto il rinnovo automatico bensì la stipula di un nuova convenzione o di un nuovo contratto di locazione o comodato.

Alla scadenza del termine sopra convenuto il Concessionario è obbligato a restituire il locale oggetto del presente contratto. Il Concedente si riserva la facoltà, nel caso durante il termine convenuto sopravvenga un grave e/o giustificato motivo, di esigerne la restituzione immediata, con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare a mezzo raccomandata. Il domicilio del Concessionario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile concesso in uso gratuito.

#### ARTICOLO 3 – DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI, DEI RAPPORTI E RIPARTIZIONE

##### DELLE SPESE FRA IL CONCESSIONARIO ED IL CONCEDENTE

1) Il Concessionario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni indicate dall'articolo 1 ed idonei all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni (verrà redatto idoneo verbale di consegna), salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali modifiche e/o riparazioni sopravvenute in corso del contratto.

2) Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servirsi dell'immobile. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti successive alla stipula del presente atto saranno a carico del Concedente sempre che derivino dall'insorgenza di criticità successive alla data di stipula del presente

atto; l'onere della dimostrazione è in capo al Concessionario.

3) I locali oggetto della presente Convenzione e concessi in uso gratuito, sono indipendenti per alcune utenze, mentre costituiscono parte di una gestione di tipo "condominiale" per altre utenze. I costi derivanti dall'attivazione e dall'uso delle utenze indipendenti saranno a carico del Concessionario, mentre per le utenze promiscue il Concessionario, in sostituzione alle quote dovute, fornirà servizi utili alla Comunità. Per quanto riguarda il riscaldamento dei locali, il Concessionario dovrà provvedere autonomamente sia per l'utilizzo di dispositivi, quali stufe catalitiche o simili, che per il combustibile.

#### 4) ARTICOLO 4 – MODALITA' DELL' ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO DI RENDERE DISPONIBILI I LOCALI

Il Concessionario dovrà rendere disponibile il locale, dietro preavviso di almeno 3 giorni, all'Amministrazione Comunale per le necessità istituzionali, inoltre nel periodo dedicato alla millenaria Fiera delle Grazie il locale dovrà essere reso disponibile almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione e fino a 10 (dieci) giorni dopo il suo termine.

#### ARTICOLO 5 – DIVIETO DI CESSIONE E DI USI IMPROPRI DEL LOCALE

E' fatto espresso divieto di cessione del locale, senza consenso scritto del Concedente. Il Concessionario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dalla convenzione: in caso d'uso improprio il Concedente potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno la cui entità sarà computata e comunicata.

#### ARTICOLO 6 – MIGLIORIE, RIPARAZIONI O MODIFICHE DEL LOCALE

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Concessionario restano acquisite dal Concedente senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso

del Concedente salvo sempre per il Concedente il diritto di pretendere dal Concessionario il ripristino del locale nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario. Il silenzio o l'acquiescenza del Concedente al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario.

#### ARTICOLO 7 – ISPEZIONI DEL LOCALE

E' facoltà del Concedente ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questa convenzione senza l'obbligo di preavviso scritto. In particolare l'accesso al locale dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di contratto, per almeno 2 ore al giorno, con obbligo di preavviso.

#### ARTICOLO 8 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il Concedente è esonerato dal Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi ovvero dal mancato rispetto delle norme e/o procedure necessarie per poter procedere con adeguamenti impiantistici e/o edili e per la mancata trasmissione agli uffici comunali delle certificazioni conseguenti i lavori.

#### ARTICOLO 9 – CUSTODIA DELL'IMMOBILE

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile oggetto della presente convenzione ed è direttamente responsabile verso il Concedente e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

#### ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI ED ACCESSORIE

1) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili.

Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

2) Si dà atto che il Concessionario accorda fin da subito al Concedente la propria disponibilità ad erogare servizi a titolo gratuito e/o agevolato nelle misure e nelle quantità che saranno definite con altro atto di accordo tra le parti;

3) Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del C.C. ed alle altre leggi in vigore.

#### ARTICOLO 11 – COMPROVA DEI REQUISITI

Si attesta che è avvenuta in data odierna la comprova dei requisiti dell'Associazione "Mettiamoci in Gioco" e la documentazione seguente è conservata in atti:

- Decreto di iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato – Sezione provinciale di Mantova (MN294 – C Cultura Prevalente) ,
- Atto costitutivo dell'Associazione di volontariato con indicazione del presidente dell'Associazione,
- Carta Identità del Presidente dell'Associazione.

Curtatone, li

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concedente

Il Concessionario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

